


— OMISSIS —

Fermo quanto sopra, le parti concordano che l'accesso ai documenti sociali, odieramente presso la sede sociale di e Mestre, nelle date del 29 e 31 gennaio e 3 febbraio 2014, dalle 15.00 alle 18.30, eventualmente provvisti di camera scura; le riavante partecipazioni personalmente, con poteri di piena efficacia e/o sostituite da tecnici di propria fiducia, o per il proprio difensore, e tutti vestiti a questo verbale per ogni effetto, ma che nessuno si deve di fuori di questo e del proprio silenzio e di eventuali consuetudini.

Autore unico Il Giudice

Il tutto quanto sopra risulta dal verbale del 25/02/2014 h. 9.40

Il Giudice



15.8999/13

REP. 1118/14

S.I.S.

Successivamente oggi 13 febbraio 2014 ore 12.00, all'udienza così anticipata con provvedimento del 3.2.14 sono comparso l'orro A e il sig. B l'orro C e il dott. D.

L'orro C dimette nota difensiva con allegati i documenti indicati nelle note stesse. Il dott. D

riodiore che ^{nei confronti} del tecnico, dott. E, sussistono ragioni di conflitto, quantomeno personale, avendo molto egli guardato nei confronti di F a seguito della quale risulterebbe procedimento penale pendente, e il dott. E gli è stato presentato come tecnico "collegato" al dott. F interessato all'acquisto delle quote di B.

Rappresenta che non ha alcuna opposizione a che l'accusa avvenga ~~per~~ anche in persona di B assistita però da tecnici diversi.

L'art. A contestata la produzione avvenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e ritiene che i motivi addotti da controparte per negare l'accesso con la presenza del dott. E non sono privi di fondamento in quanto in essi non è riconoscibile alcun motivo di conflitto di interessi tra la stessa la società. Si dichiara comunque disponibile onde evitare ulteriori differimenti ^{preliminari} fatti accessi, a consentire a che la stessa avvenga a mezzo del tecnico dott. G.

Il dott. D dichiara che nei confronti del dott. G non sussiste alcuna ragione di conflitto e dichiara altresì che è sua intenzione revocare la convocazione dell'assemblea convocata per il 19.02.2014 e ~~per~~ ^{il giorno} rinvocarla per altra data onde consentire al socio l'accesso

alla documentazione sociale, Il dott. D nulla
oppone a che il dott. G venga assistito e/o
rappresentato dal dott. H indicato in
questa sede dal sig. B

Il Giudice

prendendo atto di quanto sopra, rilevato che sussiste il
diritto del socio di una S.r.l. ad accedere e
prendere visione della documentazione sociale e ad
estrarre copia della documentazione sociale, contabile
e tale diritto non è potestativo comprimibile, salvo
prova di un esercizio abusivo dello stesso, prova
che nel caso di specie non è stata fornita; rilevato
altresì che possono essere estratti copie della
documentazione amministrativa e contabile, con
divieto di remanentia a soggetti esterni alla
società stessa che non siano avvocati o tecnici legati
al vincolo di rapporto professionale; rilevato
che sussiste dunque fumus della pretesa del
ricorrente; ritenuto altresì che sussista il
periculum in mora avendo il socio rappresentato di
non avere conoscenza della situazione economica, gestionale
e patrimoniale della società e risultando la società
avere perdite.

P. Q. H.

ordina alla

| S.P. |

di consentire al socio

B - Accordo alla documentazione contabile ed amministrativa sociale, (esemplificativamente: fatture acquisite e vendite, estratti conto bancari, registri I.V.A., libro giornale), ~~il cui~~ ^{il cui} accessi che sono autorizzati al socio personalmente, al suo legale, a tecnici di fiducia indicati nelle persone ~~del~~ del dott. G. e del dott. M.

Fino a fine d'ora, sentite le parti, la data del 21 febbraio 2014 ore 9.30 per il primo accordo e, se necessari ulteriori accordi, il ~~25~~ 24 febbraio 2014 e il 26 febbraio 2014, sempre a partire dalle ore 9.30^e a seguire.

Autorizza la estrazione di copie dalla documentazione contabile e dalla eventuale documentazione amministrativa, con oscuramento dei dati ~~sensibili~~ ~~relati~~ relativi ai nominativi dei clienti e altri dati sensibili concernenti i clienti stessi.

Condanna parte resistente, la I.S.P.I., al pagamento della spesa di lite da liquidare in € 499,02 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

I L O U
J J W